

## **ALLEGATO 2**

### **P10 – PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA IN VIA DON IVANO RICCI - RAPPORTO DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L.R. 1/05 – Fase di adozione**

Il ruolo e l'attività del Garante della Comunicazione oltre che le modalità per la predisposizione dei relativi Rapporti di competenza è disciplinata dal Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 81 del 21.05.2007.

Le modalità per l'organizzazione della "partecipazione" del pubblico alla formazione degli strumenti urbanistici sono state inoltre definite nell'allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 01.07.2009 "*Indirizzi per la procedibilità dei provvedimenti urbanistici relativi a varianti e piani attuativi nel periodo transitorio fino all'approvazione del Regolamento Urbanistico*" che ha tenuto conto dei riferimenti legislativi e regolamentari in materia (articoli da 11 a 14 della L.R.1/05 e relativo Regolamento approvato con D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 4/R) e dei contenuti e salvaguardie del Piano Strutturale approvato con D.C.C. n. 147 del 22/11/2010.

Il Garante della Comunicazione provvede a pubblicare tutti gli elaborati che riterrà necessari sul sito del Comune in uno spazio a ciò dedicato ovvero nella sezione "Partecipazione alle valutazioni degli strumenti urbanistici".

Il presente strumento urbanistico denominato "P10 - Piano di recupero di iniziativa privata in via Don Ivano Ricci" si caratterizza quale strumento attuativo conforme al P.R.G., come confermato dal P.S.; la procedura per la sua approvazione è quindi quella di cui all'art. 69, commi da 1 a 6, della L.R. 01/05 in cui non è prevista la fase di avvio del procedimento.

Per tale strumento urbanistico inoltre, tenuto conto che il P.S. approvato è già stato supportato da apposite valutazioni degli effetti ambientali, territoriali, socioeconomici e sulla salute umana e che con D.C.C. n. 71/2009 si è previsto, per i piani attuativi quali quello in esame, la redazione di un Rapporto di Valutazione, da parte dei proponenti privati, e di una "Relazione di sintesi della valutazione degli effetti ambientali, territoriali e socioeconomici", a cura del Responsabile del Procedimento di formazione dello stesso, ai fini del solo approfondimento della Valutazione degli effetti ambientali, territoriali, socioeconomici e sulla salute umana già contenuta nel P.S., si è ritenuto possibile escludere tale s.u. sia dalla V.A.S. che da quella di verifica di assoggettabilità a V.A.S..

Il presente Piano di Recupero interessa un'area assoggettata a vincolo paesaggistico della "Zona limitrofa al comune di Sansepolcro" di cui all'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, apposto con D.M. 12/11/1962, tipologia c) (i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici) e d) (le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze) e, pertanto, prima della sua approvazione deve essere svolta la Conferenza tra le strutture tecniche di Regione Toscana, Provincia di Arezzo, Soprintendenza ai beni culturali e paesaggistici della Provincia di Arezzo, Comune di Sansepolcro, ai sensi dell'art. 36, comma 2, della Disciplina del P.I.T. al fine di accertarne la compatibilità paesaggistica. La citata Conferenza tra le strutture tecniche di Regione Toscana, Provincia di Arezzo, Soprintendenza ai beni culturali e paesaggistici della Provincia di Arezzo, Comune di Sansepolcro ha esaminato il P.d.R. in questione in data 16/10/2013 ed ha accertato la sua piena compatibilità paesaggistica come desumibile dal verbale della stessa Conferenza a noi pervenuto in data 17/10/2013 (nostro prot. gen. n. 16109).

Nell' Allegato B "Relazione di sintesi della valutazione degli effetti ambientali, territoriali, socioeconomici e sulla salute umana" al presente P.d.R. è stata definita la seguente misura di mitigazione dei potenziali effetti sulle risorse ambientali che sarà recepita come prescrizione nella deliberazione di adozione:

prima dell'approvazione del presente P.d.R. l'art. 7 delle sue norme tecniche di attuazione venga integrato con la seguente frase:

*"Prima della presentazione della suddetta S.C.I.A. dovrà essere verificata, attraverso il rilascio di apposito parere dell'A.R.P.A.T., la necessità di predisporre il piano di indagine previsto dall'art. 9, comma 3 bis, della L.R.T. 25/98 e ss.mm.ii. al fine di verificare l'eventuale presenza di contaminazioni del sito da riferire alla attività produttiva che veniva originariamente svolta nell'edificio esistente e da demolire nell'area oggetto del presente P.d.R.. Nel caso in cui venisse riscontrata la presenza di inquinamenti o contaminazioni la S.C.I.A. potrà essere presentata solo a seguito della avvenuta esecuzione delle relative opere di bonifica";*

Ai fini dello svolgimento del processo partecipativo, a seguito dell'adozione del presente strumento

urbanistico, sarà pubblicato il relativo avviso sul B.U.R.T. e la deliberazione relativa con i suoi allegati sarà depositata per 45 giorni presso la Segreteria Comunale ed il Servizio Urbanistica dove chiunque potrà prendere visione per presentare eventuali osservazioni. La deliberazione con i suoi allegati sarà inoltre pubblicata nel sito web del Comune nella sezione "Urbanistica/piani attuativi/adottati".

La stessa documentazione sarà trasmessa alla Provincia di Arezzo nel rispetto dell'art. 69, comma della L.R. 01/05 e ss.mm.ii.

Sansepolcro, 11 novembre 2013.

**IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE**

Geom. Gianluca Pigolotti